



Università di Foggia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE
L'UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI**

CIG n. 2338535C1E

MAGGIO 2011

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'Università degli studi di Foggia (di seguito nominata Università) di un servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei del valore facciale di € 7,00 che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative di cui al DPCM 18 novembre 2005 (di seguito denominato DPCM), al presente capitolato e al disciplinare di gara.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto ed i rapporti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:

- dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.;
- Regi Decreti 2440/23 e 827/24;
- normativa di settore;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Il corrispettivo per il servizio è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dall'appaltatore e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dall'Università ed effettivamente consegnato, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a € 7,00 IVA inclusa. L'importo contrattuale sarà frutto dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara di cui all'art. 2 del Disciplinare, a fronte di un fabbisogno complessivo presunto durante la vigenza contrattuale di n. 26.000 buoni pasto.

Il prezzo offerto in sede di gara si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso, come sopra precisato.

Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.

L'Università, nel corso della durata del contratto, potrà variare, anche solo temporaneamente, le iniziali modalità di esecuzione dei servizi. Tali modifiche non comporteranno indennizzi o modifiche contrattuali. L'importo contrattuale potrà comunque variare, tanto in più quanto in meno, per effetto delle variazioni del servizio previsto dal presente capitolato speciale d'appalto entro i limiti del "quinto d'obbligo", ex art. 11 R.D. n. 2440/1923.

L'importo offerto resterà fermo per tutta la durata del contratto.

ART. 4 – DURATA

L'appalto del servizio di cui all'art. 1 avrà durata annuale con decorrenza dalla stipula del contratto.

ART. 5 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio dovrà essere erogato, per conto dell'appaltatore attraverso una rete di esercizi con la stesso convenzionati ai sensi dell'art. 8 del DPCM e che svolgono le seguenti attività:

- a) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b) le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

ART. 6 – REQUISITI DEI BUONI PASTO

L'appaltatore deve garantire che il buono pasto:

- a) consenta all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto (€ 7,00 compreso IVA);
- b) costituisca il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sia utilizzato, durante la giornata lavorativa;

Nel corso di vigenza del contratto d'appalto l'Università potrà stabilire di modificare il valore facciale del buono pasto. In tal caso l'appaltatore dovrà continuare ad erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale al prezzo originario.

I buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale dell'Università;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale;
- d) il termine temporale di utilizzo;

e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;

f) la dicitura «Il buono pasto non e' cumulabile, ne' cedibile ne' commerciabile, ne' convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».

Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti dell'Università, attraverso esercizi convenzionati con l'Impresa medesima aventi i requisiti di cui all'art. 4 del presente capitolato, dietro presentazione, agli stessi esercizi, di apposito buono pasto, forniti dalla stessa Impresa, avente funzione di controllo e riscontro e con le caratteristiche indicate all'art. 5.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art 4. A richiesta dell'Università, nel caso di apertura di nuove sedi, l'appaltatore dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze delle nuove sedi.

L'appaltatore dovrà comunicare all'Università l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente all'Università e nel quantitativo predeterminato dall'Ufficio competente.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita al massimo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dall'Università.

Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'Impresa.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I dipendenti dell'Università potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:

- a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;

- b) adeguarsi a tutte le prescrizioni vigenti contenute nel D.P.C.M. 18.11.2005;
- c) garantire e impegnarsi che l'offerta sarà considerata impegnativa per l'intera durata dell'appalto senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal bando, dal presente capitolato e dal contratto;
- d) garantire e manlevare l'Università, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore e i pubblici esercizi con esso convenzionati, nonché contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente, in ordine a quanto si riferisce alla attuazione della presente convenzione;
- e) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 5, del valore facciale di € 7,00, in un'unica soluzione, al massimo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'Ufficio competente dell'Università, nelle quantità e qualità richieste;
- f) garantire che, a fronte della presentazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni;
- g) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati;
- h) mantenere per tutta la durata del contratto il numero degli esercizi convenzionati indicato in sede di offerta tecnica, rispettando le condizioni minime indicate nel bando, nel disciplinare e nel presente capitolato; comunque, nel corso dell'appalto, il numero dei locali convenzionati non potrà in nessun caso, nemmeno in via temporanea, ridursi di oltre il 3% rispetto a quello indicato dall'appaltatore in sede di gara;
- i) fornire, a richiesta dell'Università, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati;
- j) aderire tempestivamente e comunque nei 30 (trenta) giorni successivi alle richieste dell'Università, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- k) garantire che i locali e/o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni di legge vigenti in materia;
- l) comunicare immediatamente all'Università l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso, è onere diretto dell'Impresa disporre la sostituzione dell'esercizio convenzionato con altro avente i requisiti prescritti, entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione;
- m) sostituire senza alcun compenso aggiuntivo i buoni pasto, restituiti dall'Università nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del singolo buono, ovvero rimborsabili al prezzo indicato nell'art. 2, secondo specifica richiesta dell'Università.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 11 – PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute all'appaltatore viene eseguito entro 60 giorni dalla data di attestazione, da parte dell'ufficio competente, della regolare esecuzione delle prestazioni.

L'appaltatore emetterà la fattura riportante il numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'Impresa, di tutte le condizioni contrattuali e all'esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Università.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 12 - CONTROLLI SULLA UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

L'appaltatore dovrà fornire, su richiesta dell'Università, una relazione concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel semestre precedente. Detta relazione dovrà contenere le seguenti informazioni, conseguenti ai rimborsi effettuati ai ristoratori nelle precedenti scadenze e fatte salve le ulteriori e più complete precisazioni indicate in sede di offerta:

- a) mesi di riferimento del resoconto;
- b) codice dell'ufficio;
- c) codice di sede;
- d) codice dell'esercizio dove è stato consegnato il buono;
- e) numero di serie del buono pasto;
- f) quantità dei buoni pasto rimborsati, suddivisi per serie;
- g) importi parziali e totali per esercizio dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento.

ART. 13 - CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

L'Università si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni del capitolato d'appalto e del contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dall'Impresa ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente capitolato e/o assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e dell'Università.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. in quanto

applicabili. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell'appaltatore verso l'Università per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.

La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà essere conforme, laddove applicabile, allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.

La cauzione definitiva:

- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, sia esclusivamente quello di Foggia;
- deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Università.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università, dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione, da parte dell'Università, della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile tecnico.

La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Università ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Università può inoltre richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Nel caso in cui si proceda all'affidamento di fornitura aggiuntiva, nel limite del c.d. *quinto d'obbligo*, ex art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e s.m.i., l'appaltatore dovrà procedere alla proporzionale integrazione della cauzione emessa a garanzia del contratto principale.

ART. 15 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dall'Ufficio competente dell'Università all'appaltatore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione.

Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto Ufficio, saranno definitivamente applicate.

L'Università potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, l'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, con le modalità di cui all'articolo 14.

L'appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Università.

In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo corrispondente alla spesa media mensile dei buoni pasto erogati dall'Università nel quadrimestre precedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo l'Impresa pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 13. Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l'appaltatore, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per l'Università. Nel caso l'appaltatore non garantisca l'adempimento di cui all'art. 9 comma 1, lettere f), g), h), k), l) e m), si applicherà una penale da € 50,00 fino ad un massimo di € 150,00 per ogni singola contestazione. Nel caso l'Impresa non garantisca l'adempimento di cui all'art. 9, comma 1, lettere i) e j), si applicherà una penale da € 20,00 fino ad un massimo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

Nel caso in cui l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, ovvero non si adegui alle prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M. 18.11.2005, L'Università procederà alla risoluzione immediata del contratto, salva ogni altra azione sanzionatoria e/o risarcitoria.

Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla suddetta risoluzione contrattuale.

ART. - 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio dell'Università ove ricorrano inadempienze dell'appaltatore rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

L'Università, previa comunicazione scritta all'appaltatore, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- 2) qualora l'appaltatore non si adegui alle prescrizioni contenute nel suddetto D.P.C.M. 18.11.2005 nei termini in esso previsti;
- 3) ove l'appaltatore addivenga alla cessione del contratto;
- 4) qualora l'appaltatore sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, e arrechi grave nocimento all'Università;
- 5) in caso di fallimento dell'appaltatore;
- 6) qualora si verifichi anche un solo episodio di tossinfezione alimentare;
- 7) qualora l'appaltatore superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato,
- 8) nel caso si accerti che l'appaltatore non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica; nel caso il numero dei locali convenzionati sia ridotto di oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento;
- 9) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- 10) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa riconosce il diritto dell'Università, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'appaltatore medesimo, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dall'Università, rispetto a quello convenuto con l'Impresa inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Università per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore acconsente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i., al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.

ART. 18 – SICUREZZA

L'appaltatore dovrà assicurare al personale in servizio la tutela indicata dalle norme relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori dotando il personale, ove necessario, di mezzi di

protezione idonei previsti in particolare nel D.lgs. N. 81/2008 e s.m.i.. A tal fine dovrà presentare, a propria cura e spese, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi della normativa vigente.

ART 19 – SUBAPPALTO

L'appaltatore che avrà dichiarato di volersi avvalere del subappalto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche ed integrazioni, che potessero intervenire nel corso della conduzione ed in genere in ogni contratto applicabile della località che per la categoria sia successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertate dall'Università o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, verrà data comunicazione all'Istituto appaltatore e anche, se del caso, dell'Ispettorato suddetto, della inadempienza accertata. Inoltre l'Università procederà ad una detrazione dello 0,50% sull'importo delle singole fatture destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se l'appalto è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento dell'ultima rata se l'appalto è ultimato.

Il pagamento all'appaltatore delle somme così accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento danni.

Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

ART. 21 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto dello stesso o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio.

All'uopo l'appaltatore dovrà stipulare un'apposita assicurazione per un massimale minimo di € 1.000.000,00 impegnandosi a produrre copia della relativa polizza. La stipulazione della polizza

di cui innanzi non solleva l'appaltatore da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

ART. 22 - CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.).

ART. 23 – LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore dovrà assoggettarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore o che dovessero essere emanate in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Il Foro di Foggia è l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipendenza del presente.

L'appaltatore deve dichiarare al momento della sottoscrizione del contratto il proprio domicilio legale in Foggia.

ART. 25 – SPESE E TASSE

Le spese del contratto di appalto saranno a carico dell'appaltatore. L'onere relativo all'IVA sarà a carico dell'Università.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Costantino Quartucci)